

***Schemi di decreto legislativo recanti attuazione della Direttiva UE 2018/2001
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (atto 292) e della
Direttiva UE 944/2019 relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica (atto 294)***

MEMORIA DI ANIGAS

I provvedimenti all'esame delle Commissioni – che contengono disposizioni finalizzate alla promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica – rappresentano strumenti finalizzati a sostenere l'attuazione delle politiche climatiche europee e contribuiscono a creare un contesto normativo abilitante la realizzazione dei target ambientali del Green Deal europeo. In tale contesto, si ritiene importante valorizzare il potenziale di decarbonizzazione del biometano e dei gas rinnovabili, anche attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del gas naturale, e promuovere mercati energetici sempre più competitivi ed efficienti, con l'obiettivo finale di attuare una transizione equa che preservi la competitività del tessuto industriale ed economico e sia accessibile a livello sociale.

PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI (atto 292)

Supporto alla realizzazione di smart grid nel settore gas

Si ritiene opportuno che lo schema di decreto legislativo preveda misure a supporto della **realizzazione delle smart grid nel settore gas**, quali strumenti funzionali a una transizione energetica efficiente, equa e sostenibile complessivamente.

Le reti gas sono destinate ad avere un ruolo centrale e crescente nell'interconnessione della produzione di gas rinnovabili. Nel breve periodo, la sostituzione del gas naturale con il biometano consente di ridurre le emissioni di gas climalteranti con adattamenti estremamente modesti e tempistiche di applicazione rapide. In prospettiva, l'infrastruttura gas rappresenta strumento per sostenere la diffusione dell'idrogeno, traguardo certamente essenziale per la decarbonizzazione.

La valorizzazione dell'infrastruttura del gas naturale può quindi rappresentare un fattore abilitante il rapido ed efficace sviluppo dei green gas, sfruttando le reti gas esistenti, ben strutturate e ampiamente diffuse nel Paese e garantendo al tempo stesso sostenibilità economica e accessibilità sociale al processo di transizione energetica.

La rete gas potrebbe infatti favorire la penetrazione dei nuovi vettori rinnovabili e il rapido raggiungimento della maturità delle relative tecnologie.

Il progresso verso un'economia climaticamente neutra alimentata da energia pulita richiede infrastrutture adeguate alle nuove tecnologie: la revisione del Regolamento TEN-E a livello europeo si pone in quest'ottica e riflette le prospettive di evoluzione del settore gas, con un ruolo sempre maggiore per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio come biogas, biometano e idrogeno.

In tale ottica si colloca l'importante processo di digitalizzazione della rete gas che sta già ora vedendo il sistema gas evolvere verso nuove possibilità di scambio dei dati: i contatori "intelligenti" consentiranno di determinare e trasmettere i dati di consumo senza l'intervento di un operatore e in tempo reale, di gestire da remoto determinate funzioni (chiusura e apertura delle valvole, miscelazione dell'odorizzante, riduzione della pressione) e di adottare tecniche di manutenzione predittiva, basate sui parametri di funzionamento registrati, senza dover attendere la rottura o il raggiungimento della vita utile. Si tratta di aspetti che andranno a sostenere il percorso di decarbonizzazione del settore con impatti positivi in termini di efficienza energetica – stimolando comportamenti virtuosi da parte del cliente finale – e in termini di riduzione delle emissioni della rete - in quanto consentiranno un monitoraggio più accurato, una rilevazione più puntuale e la possibilità di intervenire in maniera più mirata. Si andrà sempre più affermando una nuova categoria di infrastrutture per le reti del gas intelligenti, *smart gas grids*, definite come reti del gas che fanno uso di soluzioni digitali innovative per integrare in modo efficiente in termini di costi una pluralità di fonti di gas a basse emissioni di carbonio e rinnovabili in conformità con le esigenze dei consumatori e i requisiti di qualità del gas al fine di ridurre l'impronta di carbonio del relativo consumo di gas, consentire una maggiore quota di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e creare collegamenti con altri vettori e settori energetici.

Nell'ottica di promuovere soluzioni basate sull'integrazione dei settori energetici, si ritiene quindi importante che nell'ambito del decreto legislativo sia dato adeguato spazio anche alla promozione delle smart grids del gas naturale in quanto ciò sosterrà gli investimenti a livello di distribuzione e trasporto per integrare i gas verdi nella rete esistente e per "rendere più intelligenti" le reti gas, contribuendo a gestire un sistema più complesso basandosi su tecnologie innovative. In tale ottica, risulta importante valorizzare i progetti di nuove infrastrutture gas già pronte e adeguare quelle esistenti finalizzate a integrare e trasportare green gas e idrogeno, in quanto rappresentano soluzioni in grado di aumentare la resilienza e la flessibilità del sistema.

Art. 27 – Obbligo di incremento dell’energia rinnovabile termica nelle forniture di energia

La norma stabilisce che le società che effettuano vendita di energia termica a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui prevedano che una quota dell’energia venduta sia rinnovabile. Si ritiene che la disposizione sia troppo ampia e indeterminata nell’individuare i soggetti su cui graverebbe l’obbligo previsto e che sarebbe, pertanto, opportuno chiarire l’ambito di applicazione, anche per evitare sovrapposizioni rispetto ai fornitori dei combustibili. Si segnala, infatti, che si potrebbero creare effetti distortivi in quanto la definizione di tale meccanismo di obbligo potrebbe penalizzare la generazione del calore industriale tramite cogenerazione ad alto rendimento a vantaggio di soluzioni più piccole e meno efficienti. Bisognerebbe quindi valutare gli impatti della norma sul settore industriale tenendo conto del fatto che, a differenza del calore utilizzato per uso domestico, è complicato trovare per la produzione di calore ad alte temperature delle soluzioni tecnologiche attualmente sostenibili sul piano economico e ambientale alternative alla cogenerazione ad alto rendimento. Riteniamo quindi centrale la precisazione del campo di applicazione dell’obbligo, limitando la norma alla generazione di calore per uso domestico e prevedendo una certa gradualità di applicazione e una maggiore chiarezza sulla possibilità di assolvere tramite Garanzie di Origine. In ogni caso, trattandosi di un obbligo posto in capo ai venditori, dovrebbe essere chiarito che dal valore dell’energia venduta sono escluse le vendite infragruppo in quanto assimilabili a tutti gli effetti ad autoconsumi.

Art. 37 – Ottimizzazione interconnessioni rete gas

L’art. 37 contiene disposizioni relative all’ottimizzazione delle interconnessioni alla rete gas e prevede che ARERA definisca i criteri in base ai quali l’impresa maggiore di trasporto formula una procedura per l’integrazione delle informazioni e delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano sulla rete gas, comprese le reti di distribuzione.

Si condivide quanto previsto dalla norma ma si ritiene opportuno prevedere un coinvolgimento delle imprese di distribuzione per garantire un adeguato coordinamento.

Art. 38 – Semplificazioni per la costruzione e l’esercizio di elettrolizzatori

La disposizione prevede semplificazioni amministrative per la costruzione e l’esercizio degli elettrolizzatori e rende più chiaro l’iter da seguire a seconda delle configurazioni dell’impianto. In proposito, si evidenzia che il limite di potenza di 10 MW per la costruzione in edilizia libera rischia di escludere diversi primi progetti pilota di taglia industriale, pertanto si auspica l’innalzamento di tale soglia a 20 MW e l’inclusione anche delle infrastrutture connesse similmente a quanto previsto alle lettere b) e c) dello

stesso art. 38 comma 1. Nello specifico, per quanto riguarda l'innalzamento della soglia, si ritiene che 20 MW sia la taglia media di riferimento secondo l'attuale sviluppo di questa tecnologia e che richieda opere di interconnessione analoghe alla taglia da 10 MW. Inoltre, è opportuno esplicitare che l'ambito di applicazione di quanto previsto alla lettera a) dell'art. 38 comma 1, avvenga a prescindere sia dall'ubicazione sia dalla possibile configurazione che assumerebbe l'elettrolizzatore (e.g. stand alone o co-localizzato). Infine, è auspicabile che l'iter autorizzativo sia reso più flessibile nei casi di connessioni con impianti rinnovabili già autorizzati e senza un'occupazione di nuove aree. Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di integrare l'articolo 38 come segue (integrazioni e modifiche in grassetto):

1. La realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno è autorizzata secondo le procedure seguenti:

*a. la realizzazione di elettrolizzatori e le **infrastrutture connesse** con potenza inferiore o uguale alla soglia di **20 MW ~~10 MW~~**, ovunque ubicati, **sia in configurazione stand-alone sia in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, già esistenti o autorizzati o in corso di autorizzazione**, è attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;*

*b. gli elettrolizzatori e le infrastrutture connesse ubicati **o da ubicare** all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti **occupazione in** estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente ~~e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati~~, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;*

[...]

*d. gli elettrolizzatori e le **infrastrutture connesse** da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili **non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a. e b.** sono autorizzati nell'ambito **della medesima** autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata **o in corso di rilascio per la realizzazione dell'impianto da fonti rinnovabili**:*

[...]

e. gli elettrolizzatori da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili possono essere autorizzati con procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o

autorizzato o in corso di autorizzazione, anche se non ancora in esercizio, e se la realizzazione dell' elettrolizzatore non comporta occupazione di nuove aree.

Art. 20 - Individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a FER

Al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle FER, l'articolo prevede la definizione di una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili con una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC.

La disposizione – nella sua formulazione - sembrerebbe limitare l'individuazione delle aree idonee a quelle "strettamente necessarie" all'installazione della potenza essenziale al raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030 a livello nazionale ed alla conseguente declinazione a livello regionale.

Con l'obiettivo di sostenere il percorso di transizione energetica e di salvaguardare lo sviluppo già in corso, si ritiene che l'individuazione delle aree debba essere la più ampia possibile, anche in considerazione dell'incremento dei target PNIEC in relazione dei più ambiziosi obiettivi al 2050. Inoltre il criterio di massima densità di potenza da identificare per unità di superficie non tiene conto dei possibili upgrade tecnologici, che porteranno ad avere strutture con potenze unitarie sempre maggiori (coerentemente con quanto sta avvenendo in molti Paesi del mondo). Infine le tempistiche di definizione delle aree idonee (180 gg per i decreti di definizione criteri + 180 gg per individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni) risultano estremamente lunghe, anche alla luce del rilevante ritardo già accumulato rispetto ai target 2030 di decarbonizzazione.

Art.46 - Garanzie d'Origine – possibile misure di potenziamento

Le Garanzie d'Origine costituiscono uno degli elementi portanti della promozione dei mercati di gas rinnovabili in larga scala ai fini della decarbonizzazione. Con l'obiettivo di potenziare questo strumento, proponiamo l'inserimento di due emendamenti a potenziamento della disciplina.

1. *La garanzia di origine dovrebbe inoltre informare il consumatore sulle emissioni totali di carbonio attribuibili alla fonte energetica rinnovabile, secondo un approccio del ciclo di vita e sulla rispondenza della fonte rinnovabile prodotta agli altri criteri di sostenibilità stabiliti dall'articolo 29 della Direttiva (EU) 2018/2001.*
2. *La Garanzia di Origine dei gas rinnovabili può essere utilizzata dai consumatori connessi alla rete del gas come strumento di prova del prelievo di gas rinnovabile al fine di renderne possibile l'utilizzo in ambito EU-ETS per ottemperare ai requisiti previsti dall'articolo 39 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066*

di (i) evitare “double counting”, (ii) fornire il “purchase record” e (iii) dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità previsti dalla Direttiva (EU) 2018/2001

Art.39 – Settore trasporti

Specularmente a quanto sollevato in ambito Garanzie d’Origine, si delinea l’esigenza di uniformare la contabilizzazione delle emissioni nell’ambito del settore dei trasporti tramite l’adozione dell’approccio del ciclo di vita in quanto meglio rappresentativo delle emissioni associate al consumo dei singoli carburanti. Si propone, pertanto, l’inserimento del seguente comma all’interno della disciplina.

3. *Il Ministro della Transizione Ecologica emana – entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo – norme attuative per favorire il contributo dei biocarburanti che rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale in tutti i settori di trasporto, **con un approccio tecnologicamente neutro e che consideri l’intero ciclo di vita dei vettori energetici**, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico.*

NORME COMUNI PER IL MERCATO ELETTRICO (atto 294)

Ambito di applicazione

Con particolare riferimento al mercato retail si ritiene che l’ambito di applicazione del decreto non sia definito con chiarezza e, in alcuni punti, non risulta del tutto coerente con la regolazione italiana.

Lo schema di decreto in più parti prevede che i destinatari delle misure siano i “clienti” o i “clienti finali”, mentre in alcune disposizione specifica il riferimento a determinate tipologie di clienti (ad esempio l’art. 7 relativo al recesso si riferisce ai civili e alle piccole imprese). In alcuni considerata fa riferimento ai “consumatori”, che tuttavia non sono più richiamati nell’articolato del decreto.

Mancano delle definizioni chiare e univoce, necessarie per perimetrare l’ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo, e a tal fine occorrerebbe declinare le definizioni previste a livello di direttiva («cliente»: il cliente grossista e finale di energia elettrica; «cliente finale»: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio).

Questo risulta necessario per **delimitare l’ambito di applicazione delle norme previste e chiarire l’applicazione di determinate disposizioni** al solo “consumatore” e non anche alle imprese (ad esempio: contenuto minimo fattura, contenuto minimo contratto, recesso breve ecc..).

Art. 5 - Diritti contrattuali dei clienti

L'art. 10 della Direttiva elenca gli elementi che devono essere specificati nel contratto e stabilisce che *“Le condizioni devono essere eque e comunicate chiaramente in anticipo. Tali informazioni sono comunque trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui al presente paragrafo sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto. I clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso”*.

Lo schema di decreto legislativo (art. 5, comma 4) stabilisce che la mancata consegna della nota di sintesi delle condizioni contrattuali determini la nullità del contratto, che opera solo nei confronti del cliente finale ed è rilevabile d'ufficio.

La previsione della nullità del contratto non è contemplata dalla Direttiva europea ma trova riscontro solo nello schema del decreto legislativo di recepimento. Si tratta di una misura critica che si auspica venga eliminata, sia in quanto la consegna della nota di sintesi è già disciplinata dalla regolazione ARERA senza conseguenze di nullità del contratto, e inoltre perché un tale effetto è del tutto sproporzionato all'inadempimento, e poi non sarebbe coerente il mero annullamento solo verso il cliente finale e non anche sul resto della filiera.

Inoltre, come evidenziato da ARERA nel suo Parere, posto che molti degli interventi indicati sono già previsti dall'attuale regolazione, le previsioni dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo andrebbero riviste, pur nel rispetto del dettato della direttiva europea, al fine di mantenere l'impianto regolatorio già sviluppato in materia di diritti contrattuali dei clienti ed evitare al contempo una ridondanza informativa pregiudizievole per il cliente stesso e un onere informativo sproporzionato in capo agli operatori.

Per quanto riguarda il preavviso sulla variazione del prezzo, questo non deve applicarsi ai contratti a prezzo variabile quando c'è l'aggiornamento dell'indice, come del resto già previsto dall'attuale regolazione, né ad altre variazioni automatiche dei corrispettivi previste dal contratto (ivi compresi gli aggiornamenti automatici dei corrispettivi non determinati dai venditori, come da attuale indicazione regolatoria). In relazione alle previsioni sui metodi di pagamento è fondamentale che il venditore possa veicolare offerte legate ad uno specifico metodo di pagamento.

Art 6 - Bollette e informazioni di fatturazione

Si ritiene che le informazioni sulla fatturazione debbano essere raccordate con gli obblighi già presenti in modo molto dettagliato nella regolazione.

In materia di bolletta e di fatturazione, infatti, con la delibera 242/2021/R/com l'Autorità ha disposto ulteriori interventi per l'aggiornamento della disciplina della Bolletta 2.0

che, dal gennaio 2016, stabilisce i criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di energia elettrica e/o di gas. Inoltre, il Regolatore ha già definito specifiche tempistiche che i venditori devono rispettare per le fatture di periodo, stabilendo adeguati indennizzi in caso di mancato rispetto delle medesime, a beneficio dei clienti finali.

Come già evidenziato da ARERA nel suo Parere, i requisiti minimi di fatturazione e le informazioni indicate nell'Allegato 1 allo schema di decreto risultano di estremo dettaglio e la cadenza su base mensile di messa a disposizione delle informazioni nella bolletta potrebbe non risultare in linea con il principio generale previsto dal comma 1 dell'articolo 6 che fa riferimento a "bollette e informazioni di fatturazione facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione". La messa a disposizione di molte delle informazioni può avvenire utilizzando il Portale consumi, con cui tutti i clienti finali possono accedere per vedere/scaricare/comprendere e comparare i propri dati storici di consumo degli ultimi 36 mesi.

Con riferimento alle disposizioni per i clienti senza contatore teleletto (punto2, lettera b) dell'Allegato 1)* è da chiarire quale sia la modalità con cui al cliente dovrebbero essere garantite informazioni di fatturazione basate sui consumi effettivi a cadenza semestrale/ trimestrale, tenuto conto che il dato di misura potrebbe non essere disponibile al venditore stesso anche per cause non imputabili al distributore (che secondo l'attuale assetto regolatorio è responsabile della misura).

(*"se il cliente finale non dispone di un contatore che possa essere letto a distanza dal gestore, gli sono fornite informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo a scadenza almeno semestrale, oppure trimestrale su richiesta o qualora il cliente finale abbia optato per la fatturazione elettronica;")".

Art. 7 – Diritto a cambiare fornitore

Si condivide la possibilità di consentire al cliente di cambiare rapidamente fornitore, anche in modalità inframese; si condivide inoltre la possibilità di prevedere una penale di uscita anticipata dai contratti a prezzo fisso/a tempo determinato.

Art. 8 - Prezzi dinamici

Con riferimento ai prezzi dinamici, considerando la particolarità degli stessi, **si ritiene importante proporre un'applicazione graduale** rivolta prima ai grandi clienti e a categorie specifiche.

Art. 9 - Sistemi di misurazione e diritto al contatore intelligente

Il contatore è un asset del DSO che ha un piano di installazione approvato da ARERA con tempistiche individuate. Il contatore intelligente installato senza che il DSO abbia

completato l'infrastruttura tecnologica a monte (telegestione) non è in grado di svolgere le funzionalità "intelligenti". Il contatore intelligente non può essere "adattato" se non già previsto nel piano di installazione massivo.

Con particolare riferimento a quanto previsto nel comma 5, i piani di installazione massiva dei contatori intelligenti di seconda generazione, approvati dall'ARERA prevedono una pianificazione delle installazioni nei territori ottimizzata per garantire l'efficienza e l'economicità. L'installazione del solo contatore intelligente in un'area in cui non è ancora stata avviata l'installazione massiva, e quindi in cui non è stata ancora predisposta la necessaria infrastruttura di telecomunicazione per la trasmissione dei dati e la telegestione, non consente di utilizzare il contatore con tutte le funzionalità previste per i contatori intelligenti di seconda generazione.

Ciò premesso, **si suggerisce di eliminare l'intero comma 5 che fa di fatto riferimento a richieste "individuali" dei clienti** non inserite nell'ambito più ampio e strutturato dei piani di installazione dei contatori predisposti dai distributori e approvati dall'Autorità.

Art 10: il Portale Offerte già rispecchia i principi di indipendenza, chiarezza, accessibilità, conoscibilità, oltre agli ulteriori individuati in tale articolo, pertanto si auspica non ci saranno modifiche della regolazione attuale.

ARERA sul punto evidenzia come il Portale Offerte, gestito dall'Acquirente unico sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa Autorità, risulti già conforme ai requisiti fissati dallo schema di decreto.

Art 11 – Clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica

L'intervento non può che essere contestuale al processo di superamento della tutela tariffaria per i settori gas e luce.

Comma 1 - Per quanto riguarda la definizione di un quadro complessivo relativo ai "clienti vulnerabili", al fine di garantirne il miglior funzionamento, si ritiene necessario precisare nella norma che:

- l'identificazione dei clienti vulnerabili deve essere posta esclusivamente in capo al SII senza prevedere alcun onere in capo ai soggetti venditori;
- i criteri di natura economica per l'identificazione degli stessi devono essere basati su indicatori semplici e già utilizzati nel sistema nazionale (es. soglie ISEE/criteri di accesso al bonus) senza introdurre criteri ulteriori, di complessa implementazione.

Anche ARERA nel suo Parere sottolinea come l'identificazione dei soggetti compresi nella platea dei clienti vulnerabili possa essere attuata solo sulla base di informazioni rilevanti per l'esecuzione dei contratti di fornitura o funzionali ad altre attività regolatorie definite dall'Autorità, tra cui il riconoscimento dei bonus sociali alle famiglie

in stato di bisogno, e, come tali, presenti nell'ambito dell'anagrafica dei punti di prelievo (c.d. RCU) del SII. Al contrario, alcune delle informazioni funzionali all'identificazione dei clienti vulnerabili previste dall'attuale schema di decreto non sono rilevanti ai fini della fornitura di energia elettrica e, conseguentemente, non sono note ai venditori. Conseguentemente, si rileverebbero difficoltà nell'identificazione della platea dei beneficiari.

Si esprime perplessità in merito alla previsione del requisito di età (superiore ai 75 anni), che andrebbe valutato congiuntamente con un requisito di tipo reddituale, che consenta di limitare possibili comportamenti opportunistici nell'intestazione dei contratti sulla base del mero requisito dell'età.

Inoltre, al fine di intervenire a vantaggio dei clienti vulnerabili, si suggerisce che siano introdotte agevolazioni ad hoc per interventi di efficientamento energetico per le abitazioni dei clienti vulnerabili.

La Direttiva Europea 944/19 promuove il superamento delle tutele di prezzo e la completa liberalizzazione del mercato, con il fine di garantire il pieno dispiegarsi dei benefici della concorrenza. In particolare, la normativa europea evidenzia come i prezzi regolati incentivino l'inerzia dei clienti e creino distorsioni tali da svantaggiare gli stessi clienti che si intende tutelare.

L'articolo 11 dello schema di d.lgs. mantiene una forma di tutela di prezzo anche post 2023 per un'ampia categoria di utenti, ritenuti meritevoli di protezione. In coerenza con il dettato europeo e considerato che i clienti vulnerabili vengono tutelati dalla nuova proposta, **è importante che il parere parlamentare indichi che le modalità di transizione al 2023 per famiglie e microimprese promuovano la scelta consapevole del cliente.** Tale obiettivo va raggiunto attraverso estese campagne informative sul superamento della tutela e sugli strumenti introdotti dall'Autorità per facilitarne la scelta (es. Portale Offerte, informazioni contrattuali) e tramite modalità di superamento che disincentivino l'inerzia dei clienti stessi (contrariamente alle Tutele Graduali che presentano criticità del tutto simili ai prezzi regolati in termini di incentivo all'inerzia del cliente).

La proattività dei clienti è inoltre necessaria per il successo della liberalizzazione considerato anche il processo di transizione energetica in corso, che richiede un grado sempre maggiore di coinvolgimento e consapevolezza nell'utilizzo dell'energia (es. per partecipare alle comunità energetiche, efficientare le abitazioni, elettrificare i propri consumi).

Il superamento della tutela, infine, dovrà essere tale da garantire il passaggio con fornitori corretti ed affidabili. A tal proposito ricordiamo la necessità di mettere in campo un Albo dei Venditori efficace come condizione essenziale affinché questo processo vada in porto in modo "sicuro" per il cliente finale.